



vo di Lavoro, al solo personale di ruolo, esclusi i Dirigenti.

La Commissione predetta, nell'inoltrare la richiesta, si richiama all'art. 11 dell'accordo Barbareschi, con il quale le parti si erano impegnate a riesaminare i criteri di determinazione delle mensilità successive alla 12<sup>a</sup> entro il 30 novembre 1945, termine prorogato al 31 marzo 1946.

Come è noto, la questione relativa ai criteri di determinazione delle mensilità successive alla 12<sup>a</sup> è stata risolta in via generale con l'accordo economico 16 giugno 1946 avente effetto dal 1.1.1946, che stabilisce (art. 12) di comprendere in dette mensilità tutti gli emolumenti (busta) esclusa l'indennità di mensa, le indennità di rischio e gli assegni familiari di legge.

Adottando gli stessi criteri, l'onere dell'integrazione può prevedersi in circa 7.200.000 lire.

I consiglieri Can e Donati ritengono che il Consiglio possa aderire al